

# Accordo sui titoli di viaggio

*Lo scorso 18 maggio 2015 è stato sottoscritto un Accordo tra Assidifer e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che riguarda il rilascio dei titoli di viaggio - secondo le modalità previste per i pensionati ai sensi dell'art 21 del CCNL dei ferrovieri - ai dirigenti che lasciano l'azienda per risoluzione consensuale.*

*Analogamente a quanto previsto per i ferrovieri che entrano nel fondo di sostegno al reddito, anche per i dirigenti che risolvono il rapporto di lavoro nei quattro anni precedenti l'acquisizione del diritto a pensione viene anticipato il rilascio dei titoli di viaggio previsti per i pensionati.*

*Si conclude in questo modo il percorso di individuazione di strumenti a sostegno dei colleghi che risolvono il rapporto di lavoro, iniziato con l'accordo del 9 luglio 2012 e gradualmente migliorato con l'Accordo del 9 maggio 2014 (mensilità Inps riconosciute fino a 24 mesi) e con l'Accordo del 28 ottobre 2014 (riconoscimento del costo aziendale di FASI e ASSIDAI).*

*Paolo Parrilla*

---

## VERBALE DI ACCORDO

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Assidifer-Federmanager, in analogia a quanto già previsto per il personale non dirigente delle Società del Gruppo FS ammesso a fruire delle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle medesime Società, di cui agli accordi del 15.5.2009,

concordano quanto segue:

1. Ai dirigenti che risolvono il rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'Accordo del 9 luglio 2012, successivamente integrato con gli Accordi del 9 maggio 2014 e del 28 ottobre 2014, e che si trovino nelle seguenti condizioni:
    - a) maturazione dei requisiti per l'erogazione del trattamento pensionistico ai sensi delle norme di legge in vigore, entro 48 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
    - b) nessuna attività di lavoro dipendente o autonomo svolta dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici di cui alla precedente lettera a),verranno riconosciuti i titoli di viaggio (CLC pensionati) per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti pensionistici di cui sopra alle medesime condizioni previste per gli ex dipendenti a riposo delle Società del Gruppo FS all'art. 21 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.
  2. Per il riconoscimento dei titoli di viaggio di cui al precedente punto 1, il dirigente interessato dovrà redigere sotto la propria responsabilità una apposita dichiarazione all'atto della prima richiesta, dalla quale risulti che il medesimo non svolge e non svolgerà attività di lavoro dipendente o autonomo e che lo stesso si impegna ad informare tempestivamente l'azienda ed a restituire i titoli di viaggio in questione, nel caso tale eventualità si verifichi successivamente al rilascio degli stessi.  
Analogamente dovrà essere presentata annualmente dal dirigente interessato al momento della richiesta di rilascio annuale dei titoli di viaggio e di pagamento della quota di contribuzione per la loro emissione.
  3. In via eccezionale ed a far data dal presente accordo, quanto previsto al precedente punto 1 si applica anche ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° novembre 2014 (ultimo giorno di lavoro il 31 ottobre 2014) e che si trovino nelle condizioni ivi indicate.  
In tali casi la dichiarazione di cui al precedente punto 2 dovrà essere resa contestualmente alla richiesta di rilascio dei titoli di viaggio in questione.
-